

**Vademecum per i SUAP e le aziende titolari di
Impianti di distribuzione carburante**

**Legge 4 agosto 2017, articolo 1, commi da 100 a
119, adempimenti in tema di Impianti di
Distribuzione Carburanti**

Data: 21 dicembre 2018

File:

Versione sw:

Sommario

1. PREMESSA	3
2. FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI.....	3
2.1. IMPIANTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI	3
2.2. IMPIANTI ALL'ESTERNO DEI CENTRI ABITATI	3
3. ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DEGLI IMPIANTI	4
4. ADEMPIMENTI DEL MINISTERO, DELL'AGENZIA DELLE DOGANE, DEI COMUNI/SUAP	5
4.1. MANCATO IMPEGNO AD ADEGUARE L'IMPIANTO	5
4.2. MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ.....	5
4.3. MANCATA CESSAZIONE DELL'IMPIANTO INCOMPATIBILE.....	6
4.4. ACCERTAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ DI IMPIANTO DICHIARATO COMPATIBILE O MANCATA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	6

1. Premessa

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

Nello specifico, il comma 100 prevede l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti avevano l’obbligo di iscriversi, entro il 24 agosto 2018.

Per snellire le procedure legate agli obblighi soprariportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018 ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it, [Anagrafe Carburanti](#). Al termine della procedura, viene inviato al dichiarante, tramite P.E.C., il numero di protocollo assegnato dal MiSE a ciascuna pratica inviata, che avrà valore di assolvimento dell’adempimento di legge.

Il MiSE, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la modalità informatica descritta; a tal proposito si specifica che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

L’iscrizione all’anagrafe dei carburanti è requisito *fondamentale* per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

2. Fattispecie di incompatibilità degli impianti

2.1. Impianti all’interno dei centri abitati

Gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.2. Impianti all’esterno dei centri abitati

Gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspidale degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Adempimenti dei titolari degli impianti

Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono aver presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - indirizzata al MiSE, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l'impianto *ricade*, ovvero *non ricade*, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate ai commi 112 e 113, art. 1 della stessa Legge 124/2017.

Nel caso in cui l'impianto ricadesse nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla legge, i titolari degli impianti si sono dovuti impegnare al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 124/2017 e quindi entro il 28 febbraio 2019 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132).

I titolari degli impianti possono presentare la richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di adeguamento o la comunicazione/SCIA tramite i moduli ed il procedimento presente sul portale regionale CalabriaSUAP, per i comuni aderenti al Sistema informativo regionale SUAP.

Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla *acquisita* compatibilità dell'impianto. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da una deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (29 agosto 2017) dall'amministrazione competente (Comune) sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere prodotta una perizia giurata di tecnico abilitato.

Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e il titolare non si sia impegnato a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (29 novembre 2018) e provvede allo smantellamento dell'impianto.

Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 124/2017 si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117 dell'articolo 1 della stessa legge 124, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine dei tre anni previsto dal comma 115 dell'articolo 1 della legge 124/2017. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le attività di dismissione, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31.

In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

4. Adempimenti del Ministero, dell'Agenzia delle dogane, dei Comuni/SUAP

4.1. Mancato impegno ad adeguare l'impianto

Nel caso in cui il titolare dell'impianto non si sia impegnato a procedere all'adeguamento dell'impianto, ai sensi di quanto disposto dal comma 103 della legge 124/2017, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107 dell'articolo 1 della legge 124/2017, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4.2. Mancato invio della dichiarazione di compatibilità

In caso di mancato invio della dichiarazione di compatibilità/incompatibilità di cui al comma 102 della legge, da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Decorso inutilmente il nuovo termine, il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso.

Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile.

4.3. Mancata cessazione dell'impianto incompatibile

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

4.4. Accertamento di incompatibilità di impianto dichiarato compatibile o mancata conclusione dei lavori di adeguamento nei termini previsti dalla legge

Nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102 dell'articolo 1 della legge 124/2017, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 dello stesso articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante.

In tal caso si applicano le medesime sanzioni già previste per la mancata cessazione degli impianti incompatibili nei termini previsti dalla legge.

Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 124/2017, sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.